

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**Giudice Sportivo Nazionale**

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

**Premesso che**

in data 30 maggio 2016 è pervenuta presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte del Sig. Francesco La Mura, Arbitro Int. nella sua qualità di Commissario per la manifestazione organizzata dalla Società Città di Cicciano – De Balzo, denominata “I Memorial Caliendo – Sommesse – Spina”, nei confronti del tesserato Mauro Alfonso (tess. n. 415154), vincolato presso la Società NCDA Capitino, per presunte violazioni alle norme federali.

**In fatto ed in diritto**

Dalla denuncia, emerge che in occasione della gara in questione, il tesserato avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente il denunciante, all’esito di una decisione arbitrale non condivisa, con ciò ponendo in essere una grave violazione alle norme di cui al Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

In data 28 giugno 2016 la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al denunciato il provvedimento di fissazione dell’udienza, con invito ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi entro e non oltre il giorno 8 luglio 2016.

Ad oggi, non sono pervenute memorie e/o scritti difensivi da parte del denunciato.

Dalla documentazione in possesso dello scrivente Giudice Sportivo Nazionale si evince come il denunciato abbia effettivamente reagito alla decisione assunta dal Commissario utilizzando un linguaggio ed un atteggiamento contrario alle norme federali.

In particolare, in assenza di evidenze contrarie, emerge che il denunciato ha assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del denunciante utilizzando, contestualmente, un linguaggio offensivo e contrario ai più basilari principi federali.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene integrata violazione di cui all’art. 61, comma 3, lett. d) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

**P.T.M.**

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenutagli, infligge al Sig. Mauro Alfonso, ai sensi dell’art. 61, comma 5, lettera b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la sanzione della squalifica di mesi due (dal 15 luglio 2016 al 13 settembre 2016).

Roma, 11 luglio 2016

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

  
Avv. Marco Boggia